

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5017

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, AULETA, BELLOCCHIO

Presentata il 1° agosto 1990

Disposizioni tendenti a consentire la regolarizzazione tardiva permanente delle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inserisce, nell'IVA come nelle imposte dirette, in un meccanismo impositivo affidato ad adempimenti che i contribuenti debbono porre in essere spontaneamente, sotto pena di sanzioni di solito molto severe. La concreta applicazione di tali sanzioni è però rara e procrastinata nel tempo poiché l'attività di accertamento riguarda una percentuale molto modesta di contribuenti, com'è del resto consueto nella generalità dei Paesi industrializzati.

Nel nostro Paese inoltre un modesto livello qualitativo dell'attività di accertamento si unisce a una elevatissima propensione all'evasione. I contribuenti potenzialmente soggetti a sanzioni, qualora sottoposti ad accertamento, sono perciò talmente numerosi da costituire una pla-

tea di consenso molto forte a operazioni di condono, le quali hanno effetti dirompenti sulla credibilità del sistema su cui non è il caso di indugiare in questa sede.

Con la proposta in esame si intende invece superare entrambe queste obiezioni, consentendo — a partire dagli anni successivi all'eventuale approvazione della proposta — di trarre dagli anni passati un gettito aggiuntivo senza incorrere negli inconvenienti del condono.

Una delle cause dei condoni è anche la severità del nostro sistema sanzionatorio, dove gli adempimenti tardivi sono equiparati, dopo lassi di tempo insignificanti, a quelli del tutto omessi.

Questa scelta normativa rischia però di diventare, più che un deterrente contro l'evasione, un ostacolo verso adempimenti spontanei dei contribuenti tendenti a sa-

nare eventuali evasioni o altre irregolarità, spesso inconsapevoli (si pensi alla difficoltà di tener dietro alle continue modifiche legislative) o provocate dal deprecabile accavallarsi di nuove disposizioni legislative emanate a ridosso dei termini di presentazione delle dichiarazioni e conseguenti adempimenti amministrativi. Questi fattori rendono molto facile incorrere in errori od omissioni di cui di solito ci si accorge quando, nell'attuale sistema, sono ormai insanabili (e non resta che confidare perciò nella probabilità di non essere sottoposti ad accertamento).

Nell'attuale sistema delle imposte dirette e dell'IVA, sanzioni molto elevate, sia amministrative che penali, scattano allo scadere dei termini imposti ai soggetti passivi per i vari adempimenti o comunque dopo lassi di tempo estremamente brevi da tali scadenze. Viene perciò da chiedersi se non sia opportuno spingere ulteriormente in avanti gli adempimenti spontanei dei contribuenti affidando loro anche un ruolo nel recupero dell'evasione fiscale, smettendo di equiparare, sul piano sanzionatorio, il tardivo adempimento all'omissione dello stesso e consentendo tempi più lunghi al contribuente intenzionato a regolarizzare la propria posizione scontando sanzioni ragionevolmente ridotte. Nel sopra menzionato contesto di confusione legislativa e interpretativa tener conto positivamente della regolarizzazione spontanea gioverebbe anche in termini di fiducia reciproca nei rapporti tra fisco e contribuente.

Appare quindi opportuno un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, con l'obiettivo di mantenere intatto il potenziale intimidatorio delle attuali sanzioni, consentendo riduzioni di pena a chi spontaneamente regolarizzi alcune infedeltà.

La presente proposta mantiene ferme le attuali sanzioni quando la violazione viene constatata dall'amministrazione finanziaria; al riguardo vengono introdotte rigorose cautele per non estendere le mitigazioni a contribuenti che, per qualche

« fuga di notizie », siano venuti a sapere in anticipo di essere in procinto di ricevere un'ispezione fiscale. Naturalmente il meccanismo in esame, che prevede la non perseguibilità penale per le violazioni spontaneamente regolarizzate, è stato precluso anche quando siano iniziate indagini penali.

Occorre inoltre introdurre un deterrente che non induca i contribuenti a ritardare volutamente gli adempimenti, ad esempio perché in difficoltà finanziarie. Inoltre deve trattarsi di somme aggiuntive la cui liquidazione deve essere effettuata spontaneamente dallo stesso contribuente, a pena di inammissibilità dell'integrazione. È per questo che la presente proposta adotta l'istituto degli interessi e non quello della soprattassa. Allo scopo di disincentivare utilizzazioni strumentali di questa procedura gli interessi, benché proporzionali al tempo trascorso tra la violazione e la regolarizzazione, sono stati proposti in misura di gran lunga superiore al tasso degli interessi bancari.

Il periodo di 12 mesi, per il quale si propone di concedere questa possibilità, non intralcia neppure l'attività amministrativa di accertamento, in quanto il periodo in cui è consentito un « ravvedimento operoso » verrebbe di fatto a sovrapporsi a quello in cui le dichiarazioni giacciono presso gli uffici in attesa di essere sottoposte a controllo formale (ad esempio quello svolto ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Passando ad alcuni dettagli applicativi della proposta va precisato che l'articolo 2 integra il decreto sulla riscossione solo per quanto riguarda gli interessi, in quanto il versamento delle imposte seguirà il tipo di versamento previsto per il relativo tributo.

La dichiarazione integrata non preclude in alcun modo l'attività di accertamento e pertanto è stata prevista l'indicazione analitica, nella dichiarazione, degli elementi reddituali e delle operazioni imponibili oggetto di integrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« ART. 55-bis. — (*Interessi dovuti per omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione*). — 1. Sulle maggiori imposte dovute in relazione alle integrazioni della dichiarazione dei redditi, presentate dal contribuente su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49, l'interesse del 4 per cento mensile per i primi quattro mesi e del 3 per cento mensile per ogni mese solare successivo fino al dodicesimo. L'interesse deve essere determinato dallo stesso contribuente nella dichiarazione integrativa, a pena di inammissibilità della medesima, salvo che si tratti di errori materiali; la dichiarazione deve altresì contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici elementi reddituali oggetto di integrazione conformemente al modello di cui al presente comma.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono avere applicazione ove siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche nonché siano state notificate richieste di chiarimenti e informazioni ai sensi dell'articolo 32, ovvero siano iniziate indagini penali, anche preliminari, per i reati di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni non possono altresì essere applicate qualora il contribuente sia stato prescelto in base ai criteri selettivi di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. A tal fine le liste dei contribuenti

selezionati per l'accertamento vengono annotate in plico sigillato conservato presso il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette. La dichiarazione integrativa presentata da tali soggetti si considera inefficace qualora presentata a partire da dieci giorni prima della data in cui è stata predisposta la lista suddetta.

4. In caso di mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta e d'interesse si applicano gli articoli 92, primo comma, secondo periodo, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e integrazioni ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i) gli interessi di cui all'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « doveva essere computata », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che le predette ridotte soprattasse siano corrisposte dal contribuente entro i termini suddetti mediante apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Gli adempimenti di cui al primo comma possono essere altresì regolarizzati mediante dichiarazioni integrative di quella di cui all'articolo 28, presentate dal contribuente su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale; in tal caso sulla maggiore imposta dovuta si applica l'interesse del 4 per cento mensile per i primi 4 mesi e del 3 per cento mensile per ogni mese solare successivo, fino al dodicesimo. L'interesse deve essere determinato dallo stesso contribuente nella dichiarazione integrativa, a pena di inammissibilità della medesima, salvo che si tratti di errori materiali; la dichiarazione deve altresì contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici elementi reddituali oggetto di integrazione, conformemente al modello di cui al presente comma. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, nonché quando siano state notificate richieste di informazioni e chiarimenti ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51, ovvero siano iniziate indagini penali, anche preliminari, per i reati di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni. Il presente comma non si applica altresì qualora il contribuente sia stato prescelto in base ai criteri selettivi di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. A tal fine le liste dei contribuenti selezionati per l'accertamento vengono annotate in plico sigillato conservato presso il competente ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. La dichiara-

zione integrativa presentata da tali soggetti si considera inefficace qualora presentata a partire da dieci giorni prima della data in cui è stata predisposta la lista suddetta ».

ART. 5.

1. Le sanzioni penali di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano sugli elementi reddituali e sulle operazioni imponibili oggetto di dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 6.

1. I termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA sono prorogati di dodici mesi nei confronti dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 1 e 3.